

## CONVENZIONE

### TRA

**L'Associazione Nazionale Comuni Italiani**, con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, C.F. n° 80118510587, qui di seguito denominato “**ANCI**” - nella persona di **Angelo Rughetti** in qualità di Segretario Generale,

### E

**La Provincia di Roma**, con sede legale in via IV Novembre 119/A Roma, C.F. 8003439585, qui di seguito denominato **la Provincia**, nella persona di Ornella Cherubini nata il 15/05/1953 C.F. CHRLL53E55H501L, in qualità di Dirigente del Dipartimento IX Servizio 1 "Immigrazione ed Emigrazione", con delega presidenziale n.188 del 09/12/2011;

di seguito anche individuate congiuntamente come le “*Parti*”;

### Premesso che

- a. Il DPCM del 10 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.10, avente ad oggetto la “*Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2010*” a diretta gestione statale, assegna ad ANCI le risorse per realizzare “*Interventi straordinari per il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale*”;
- b. la Commissione Immigrazione ANCI, riunitasi in data 21 ottobre 2011, ha deliberato di rendere disponibile per gli enti locali appartenenti alla rete strutturale del *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati* per il triennio 2011/2013 un fondo per la realizzazione di interventi personalizzati e mirati alla integrazione di richiedenti e titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e umanitaria, a valere sulle risorse assegnate ad ANCI dal DPCM del 10 dicembre 2010, sopra menzionato;
- c. tale fondo, denominato “Fondo di accompagnamento all’integrazione – FAI” (d’ora in avanti solo “*FAI*”), ammonta a complessivi € 1.700.000,00;
- d. il FAI è regolato dalle Linee guida predisposte da ANCI e allegate al corrente atto *sub 1*);
- e. la disponibilità del FAI è stata comunicata agli enti locali appartenenti alla rete strutturale del *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati* per il triennio 2011/2013 tramite un invito ad aderire al medesimo Fondo;
- f. ANCI ha istituito in Roma, presso gli uffici del Servizio Centrale, un Comitato di Gestione con compiti di: monitoraggio e verifica della corrispondenza tra le linee guida FAI e le proposte progettuali inviate dagli enti locali; monitoraggio e verifica delle attività esplicitate nella progettazione alle Linee Guida; supporto ai progetti della rete nella ideazione e realizzazione delle suddette

attività; diffusione delle buone prassi sperimentate; supporto all'amministrazione ANCI;

- g. Il Comitato di Gestione ha ricevuto le risposte di adesione al FAI da parte degli enti locali invitati e le relative richieste di contributo, secondo i modi e i tempi prestabiliti nelle linee guida FAI.

### **Considerato che**

La Provincia ha formalmente aderito al programma FAI con una comunicazione ad ANCI, allegata al corrente atto *sub 2*);

### **Tutto ciò premesso e considerato, le Parti stabiliscono quanto segue**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

La Provincia di Roma, si impegna a sviluppare e realizzare gli interventi FAI, e a rispettarne tutti gli obblighi, secondo le modalità e la tempistica previste dalle Linee Guida e dagli allegati alle stesse.

#### **Art. 3 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al 31 marzo 2013.

#### **Art. 4 - Importo e modalità di erogazione del finanziamento**

ANCI assegna alla Provincia un finanziamento pari a **Euro 9.386,43 (novemilatrecentoottantasei/43)**, che verrà trasferito sul conto corrente intestato alla Provincia di Roma e intrattenuto presso Unicredit - Banca di Roma IBAN IT 13 M 02008 05338 000401059955, con le seguenti modalità:

- ✓ una prima quota del **40% (quaranta per cento)** del finanziamento assegnato, pari ad **€ 3.754,57 (tremilasettecentocinquantaquattro/57)**, a seguito di ricezione da parte di ANCI della presente convenzione sottoscritta dal rappresentante legale della Provincia e della relativa nota di debito;
- ✓ una seconda quota del **40% (quaranta per cento)** del finanziamento assegnato, pari ad **€ 3.754,57 (tremilasettecentocinquantaquattro/57)**, alla ricezione da parte del Comitato di Gestione indicato in premessa di una dichiarazione delle spese sostenute per il totale del 40% versato alla firma della presente convenzione, entro e non oltre il 30 settembre 2012;
- ✓ una terza quota, pari al **20% (venti per cento)** del finanziamento assegnato, pari ad **€ 1.877,29 (milleottocentosettantasette/29)**, a titolo di saldo, successivamente alla verifica da parte del Comitato di Gestione della

rendicontazione dei costi delle spese sostenute dell'intero importo assegnato e della relativa nota di debito, da inviarsi presso gli uffici del Servizio Centrale entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura del progetto.

I suddetti trasferimenti sono subordinati e condizionati all'effettiva erogazione – da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore di ANCI – del finanziamento previsto.

In caso di mancata o ritardata erogazione di tali somme da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Provincia non potrà avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti di ANCI. In particolare, la Provincia, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia espressamente a qualunque azione, a qualunque titolo, nei confronti di ANCI, che tiene espressamente indenne, per ogni ipotesi, non direttamente imputabile alla medesima, di mancata, ritardata o irregolare erogazione del finanziamento.

#### **Art. 5 – Modalità di rendicontazione e rimodulazione del budget**

Le spese dovranno essere sostenute conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida e nel dettaglio presentato nei singoli piani finanziari che verranno inviati dalla Provincia per ogni singola "Scheda di progettazione FAI".

Al termine delle attività progettuali la Provincia dovrà predisporre un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo i tempi ed i criteri definiti nelle Linee Guida e redatto sui modelli finanziari ivi allegati.

Rimane inteso che la Provincia dovrà conservare e riepilogare, secondo le indicazioni presenti nelle Linee Guida i documenti giustificativi delle spese sostenute, al fine di consentire eventuali verifiche amministrative.

L'ANCI si riserva di ridurre il contributo FAI qualora dalle risultanze della verifica amministrativa dovessero riscontrarsi spese non ammissibili o inferiori al finanziamento assegnato.

#### **Art. 6 - Monitoraggio e valutazione**

ANCI, attraverso il Comitato di Gestione, svolgerà una costante opera di monitoraggio sulle modalità di attivazione e di realizzazione degli interventi specificati all'interno delle Linee Guida.

Nel caso in cui la Provincia non attivi una o più delle iniziative proposte, o in caso di mancata corrispondenza di tali attività alle finalità del FAI esplicitate nelle sue stesse Linee Guida o infine nel caso in cui le attività non siano state preventivamente segnalate al Comitato di Gestione per il tramite degli allegati alle Linee Guida, ANCI potrà intervenire revocando in misura proporzionale il finanziamento.

Gli enti locali sono altresì obbligati ad inviare una relazione finale secondo i modi ed i tempi indicati nelle Linee Guida.

#### **Art. 7 Obblighi della Provincia**

La Provincia si obbliga a sollevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento

all'attuazione della presente Convenzione. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico di ANCI oltre all'erogazione di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

#### **Art. 8 Revoca del contributo**

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'ANCI, potrà disporre la revoca, totale o parziale del contributo, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione della proposta progettuale e/o degli obblighi discendenti dalla stessa, dalle Linee Guida e dagli allegati ivi previsti, dalla Convenzione e/o dalle direttive impartite dall'ANCI, ferma restando la facoltà di risolvere il presente atto previa notifica scritta con raccomandata A/R.

In ogni caso di revoca totale o parziale del contributo, la Provincia è obbligata a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata dall'ANCI, l'ammontare del contributo eventualmente già ricevuto.

#### **Art. 9 - Esonero da responsabilità**

La Provincia è direttamente responsabile di tutte le attività svolte nel corso ed inerenti alla presente Convenzione. La Provincia solleva ANCI da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a cose o a persone che possono verificarsi nell'attuazione del proposta progettuale di che trattasi.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

A pena di risoluzione della presente Convenzione, la Provincia si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 11 Attività di divulgazione e proprietà intellettuale**

Le Parti convengono che, senza il preventivo consenso dell'ANCI, non è consentita la divulgazione, la pubblicazione o la comunicazione di materiali, in qualsiasi forma anche elettronica, che scaturisce direttamente o indirettamente in virtù della presente Convenzione o per l'adempimento delle attività descritte.

La Provincia è tenuta nell'espletamento di tutte le attività, in ogni pubblica affissione o notizia, ad evidenziare la provenienza del finanziamento riportando la seguente dicitura: *"Questo progetto è finanziato con le risorse otto per mille dell'IRPEF assegnate ad ANCI per l'anno 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri"* posta sotto il logo della Repubblica Italiana.

#### **Art. 12 Trattamento dati personali**

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n.196/2003, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

### Art. 13 - Controversie

In caso di controversie non sanabili con accordo tra le parti, il foro competente è quello di Roma.


Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 48/05/12

**per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani**

Il Segretario Generale

Angelo Rughetti




**per la Provincia di Roma**

Il Dirigente del Dipartimento

IX Servizio 1

Ornella Cherubini



Le Parti con la stipula della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di aver concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni della stessa, nonché, di approvare specificamente gli articoli: 2 - Oggetto; 3 - Durata della Convenzione; 4 - Importo e modalità di erogazione del finanziamento; 5 - Modalità di rendicontazione e rimodulazione del budget; 6 Monitoraggio e valutazione; 7 Obblighi della Provincia; 8 - Revoca del contributo; 10 Tracciabilità dei flussi finanziari; 11 - Attività di divulgazione e proprietà intellettuale; 12 - Trattamento dati personali e 13 - Controversie.

**per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani**

Il Segretario Generale

Angelo Rughetti



**per la Provincia di Roma**

Il Dirigente del Dipartimento

IX Servizio 1

Ornella Cherubini

